

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

#### **Art. 66 Valutazione dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità da parte delle Camere**

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.